



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sulle scieper-  
ni servizi pubblici essenziali*

Roma, **25 GIU. 2009**

**RSA SLA CISAL**

**Soc. Autostrade per l'Italia – Dir. 8°**

**Tronco**

fax 080/5065245

**RSA UGL - Ausiliari del Traffico**

**Soc. Autostrade per l'Italia – Dir. 8°**

**Tronco**

Fax 080/5065245

**SLA CISAL**

**Segreteria territoriale Puglia**

Fax 080.5012917

**UGL - Ausiliari del Traffico**

**Segreteria territoriale Puglia**

Fax 080.5539023

**Società Autostrade per l'Italia S.p.A.**

**Dir. 8° Tronco**

fax 080/5065245

**Federreti**

fax 06.51077125

**Prefetto di Bari**

fax 080.5293198

**e. pc. Presidente del Senato**

fax 06.67062022

**Presidente della Camera dei Deputati**

fax 06.67603522

Presidente del Consiglio dei Ministri

fax 06.67793543/6796894

**TRASMISSIONE URGENTE VIA FAX**

Pos. n. 34818

Prot. n. 1194/RU

**Indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge 12 giugno 1990 n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83**

**IL COMMISSARIO**

avv. Giovanni Di Cagno, delegato per il settore, in via d'urgenza, con riferimento alla proclamazione da parte delle RR.SS.AA. della Società Autostrade per l'Italia – Dir. 8° tronco – delle O.S. Sla Cisal e UGL, in data 23 giugno 2009 (atto pervenuto in data 24 giugno 2009), “*a far data immediata*” di uno “*stato di agitazione – blocco degli straordinari per tutti i comparti – ed un primo sciopero di 4 ore per domenica 5 luglio p.v.*”

**PREMESSO**

che il documento di proclamazione è espressamente riferito “*a tutti i comparti*” e dunque appare rivolto a tutti i lavoratori, ivi compresi quelli rientranti nel campo di applicazione della Delibera della Commissione di Garanzia n. 01/112 del 4 ottobre 2001 pubblicata in G.U. n. 273 del 23 novembre 2001

**INDICA**

ai sensi dell'art. 13, lett. d), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, alla O.S. proclamante che dal documento di proclamazione emergono le seguenti violazioni:

a) **blocco degli straordinari**

- **mancato preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione; mancato rispetto del termine di preavviso; mancata indicazione della durata dell'astensione dal lavoro straordinario**

In proposito, si segnala alle OOSS in indirizzo che l'astensione dal lavoro straordinario è disciplinata:

- dalla Regolamentazione provvisoria del settore Soccorso e Sicurezza stradale (approvata dalla Commissione con delibera n. 01/112 del 4 ottobre 2001 e pubblicata in G.U. n. 273 del 23 novembre 2001), punto 11, intitolato “Astensioni dal lavoro straordinario e altre forme di azione sindacale”, secondo cui “*la presente disciplina si applica ad ogni forma di azione sindacale, comunque denominata, comportante una riduzione del servizio tale da determinare un pregiudizio per i diritti degli utenti*”;
- dalla delibera della Commissione di Garanzia dell'11 settembre 2003, n. 03/130, secondo cui “1) *l'astensione dal lavoro straordinario, in quanto legittimamente richiesto, costituisce una forma di sciopero alla quale sono applicabili le regole di cui alla legge 146/1990 e ss. mod.; 2) Il periodo per il quale i lavoratori dichiarano di astenersi dal lavoro straordinario viene considerato come unica azione; 3) La durata di ciascuna azione di sciopero non è considerata abnorme e, dunque, elusiva dell'obbligo legale di predeterminazione della durata, se contenuta in trenta (30) giorni; 4) Nel caso*

*in cui la proclamazione della seconda astensione dal lavoro straordinario sia intervenuta successivamente alla fine della prima astensione, le due azioni di sciopero si considerano distinte, e la proclamazione successiva deve avvenire almeno 3 giorni dopo l'effettuazione del primo; 5) In relazione ai tempi di riattivazione delle procedure di raffreddamento e di conciliazione resta fermo quanto stabilito dalla Commissione con delibera del 20 febbraio 2003, n. 03/35; 6) La proclamazione con unico atto di sciopero dello straordinario e di astensione dall'ordinaria prestazione di lavoro può avvenire soltanto se quest'ultima è contenuta nel periodo interessato dall'astensione dallo straordinario".*

**b) sciopero di 4 ore per domenica 5 luglio p.v.**


- **mancato preventivo esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione**, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della L. 146/90 e succ. mod., e dal punto 3) della Regolamentazione provvisoria del settore Soccorso e Sicurezza stradale;
- **mancata indicazione dell'orario di inizio e finale dell'astensione per ciascun turno di servizio**, secondo quanto previsto dal punto 4) della Regolamentazione provvisoria del settore Soccorso e Sicurezza stradale.

Si invitano le strutture di rappresentanza sindacale in indirizzo a sospendere *immediatamente* il blocco delle prestazioni straordinarie, nonché a proclamare lo sciopero in conformità alla legge e alla disciplina di settore, differendo lo stesso ad altra data.

Resta fermo che la Commissione accerterà ogni altra eventuale violazione che dovesse emergere.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento alle RR.SS.AA. della Società Autostrade per l'Italia – Dir. 8° tronco – delle OO.SS. Sla Cisal e UGL, alle OO.SS. in indirizzo, alla Società Autostrade per l'Italia S.p.A. Dir. 8° Tronco, Federreti, al Prefetto di Bari, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 13, lett. n), l. n. 146/1990 e successive modificazioni

Il Commissario Delegato  
(*avv. Giovanni Di Cagno*)



*gdc/mpm/slm*